

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TELESOCORSO - DIMISSIONI PROTETTE - PREVISTO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE, INVESTIMENTO 1.1 "SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI", SUB-INVESTIMENTO 1.1.3 "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE.

CIG: RISULTANTE DAI DOCUMENTI DI GARA

CUP: G92F22000160001

IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO PER L'IMPLEMENTAZIONE INERENTI LA GESTIONE E L'ATTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO 1.1.3 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ PREVISTO DALLA MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).

PREMESSA

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato l'Avviso 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu;
- il Comune di Giugliano in Campania - Ambito Territoriale Sociale N14, ha inteso presentare la propria istanza di candidatura, in risposta all'Avviso in parola, relativa all'Investimento 1.1.3 – **"RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ"** - per un importo complessivo di € **330.000,00**;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto n. 98 del 09/05/2023, ha ammesso a finanziamento l'istanza di candidatura del Comune di Giugliano in Campania - Ambito Territoriale Sociale N14 "1.1.3 - Rafforzamento dei Servizi Sociali a favore della domiciliarità";
- la proposta progettuale prevede il contrasto all'istituzionalizzazione, garantire la continuità assistenziale, facilitare il processo di dimissione attraverso la creazione di un setting assistenziale protetto sia domiciliare che extra-domiciliare, come descritto in dettaglio, nella sezione "Obiettivi"; si richiamano le "Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore)", adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 31 marzo 2021, n. 72.

Contesto Socio Culturale

In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021 – 202 il Comune di Giugliano in Campania - Ambito Territoriale Sociale N14 garantisce la continuità assistenziale attraverso la presa in carico integrata con l' Azienda Sanitaria ASL Napoli 2 Nord "La presa in carico in dimissione protetta del paziente fragile" e l'erogazione del SAD quale servizio essenziale e di servizi a completamento dell'offerta del sostegno alla domiciliarità quali i pasti e il telesoccorso. Il risultato atteso è quello di raggiungere i LEPS mettendo a sistema, un'equipe stabile riconosciuta nel dialogo con l'Azienda Sanitaria, che individui buone prassi per la valutazione, presa in carico e continuità assistenziale del paziente fragile al fine di garantire una offerta di servizi integrati e quanto più omogenea su tutto il territorio implementando e rafforzando il sistema locale.

PARTE PRIMA ELEMENTI GENERALI DELL'APPALTO

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento dei **Servizi Assistenziali Domiciliari necessari a garantire le dimissioni protette e Servizio di Telesoccorso** previsti dal sub-investimento **1.1.3 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ PREVISTO DALLA MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**, nelle forme e configurazioni descritte successivamente, da fornirsi agli utenti residenti nel territorio di competenza ovvero:

- ✓ Per i vari servizi di cui al presente comma sono ipotizzate delle ore così come descritto nei successivi articoli del presente capitolato.
- ✓ La stima degli utenti e del totale complessivo delle ore di cui al precedente comma non costituisce impegno per l'Ente appaltante, potendo variare in aumento o diminuzione in relazione all'effettivo numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa. In ogni caso, qualora nel corso della esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto.
- ✓ È fatta salva la possibilità da parte dell'Ambito di non attivare, ridimensionare o sopprimere uno o più servizi o attività in relazione a sopravvenute esigenze di natura economica, modifiche all'assetto organizzativo o gestionale dei servizi e del personale dipendente. Nulla dovrà ritenersi dovuto all'impresa aggiudicataria.

ART.2 FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare e il servizio di telesoccorso volti a garantire le dimissioni protette così come declinate al punto 2.7.3 del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021 - 2023, pongono come obiettivi la promozione e il miglioramento della qualità di vita della persona presso il proprio domicilio o presso le diverse sedi individuate, per evitare o ritardare il più possibile il ricorso

all'istituzionalizzazione. Si propone di favorire il rientro a domicilio di situazioni complesse al momento della dimissione dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Le finalità dei suddetti servizi possono essere sintetizzate come segue:

- ridurre e ritardare il ricorso definitivo alle strutture residenziali, in armonia con quanto previsto dai recenti orientamenti normativi nazionali e regionali in materia;
- mantenere, stimolare e potenziare le capacità e le funzionalità residue presenti in ogni persona;
- incentivare il recupero delle funzionalità e capacità latenti o parzialmente deteriorate;
- sostenere e aiutare la persona laddove impossibilitata a causa della perdita temporanea o permanente di funzionalità necessarie alla gestione della vita quotidiana;
- stimolare, potenziare, attivare e collaborare con i soggetti, le istituzioni e/o i gruppi del territorio, che costituiscono la rete in cui si colloca la persona;
- migliorare la qualità di vita dei cittadini portatori di richieste e di problematiche complesse;
- permettere l'incontro tra i problemi rilevati e le risorse individuate al fine di creare positive sinergie evolutive nella vita quotidiana delle persone.

I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi di pubblica utilità e, come tali, non potranno essere sospesi, interrotti, abbandonati o eseguiti parzialmente. Nello svolgimento dei servizi, pertanto, l'appaltatore è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" (s.m.i.). I servizi sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.06.1990, n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici

ART.3 "AMMONTARE DELL'APPALTO"

L'affidamento non è suddiviso in lotti a motivo della necessità di garantire l'omogeneità e l'efficacia nell'esecuzione del servizio.

L'importo complessivo stimato dell'appalto, ai fini dell'art. 14 comma 1 lettera d) del Codice dei contratti pubblici è di € 272.571,80 oltre IVA (Iva al 5% se dovuta), interamente finanziato con fondi del PNRR. L'importo del servizio a base di gara è di € 261.571,80 euro onnicomprensivo al netto di Iva (iva al 5%), così suddiviso:

- € 11.000,00 complessivi, non soggetti a ribasso, per la fornitura di dispositivi e servizio di telesoccorso per n. 55 beneficiari del servizio, tenuto conto dei progetti personalizzati;
- € 261.571,80 (TOT. H. 13020) complessivi non soggetti a ribasso, per le spese afferenti all'attuazione delle macro-attività progettuali di servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale per n. massimo di 125 beneficiari (di cui - n. 10 persone senza dimora o in condizioni di precarietà abitativa).

AZIONE	ATTIVITÀ	COSTO UNITARIO	QUANTITÀ	COSTO UNITARIO (ESCLUSO IVA)
TELESOCCORSO	Servizio di teleassistenza intesa come predisposizione di collegamento tra la linea telefonica dell'anziano e una centrale operativa h24 che possa ricevere chiamate attivabili vocalmente e effettuare chiamate di monitoraggio, con installazione di altoparlanti viva voce in vari luoghi della casa, conformemente alle modalità di attuazione previste dalla scheda LEPS 2.7.3 pg 59	€ 200,00	55 unità	€ 11.000,00
ASSISTENZA DOMICILIARE(SOCIO-ASSISTENZIALE)	Servizi di assistenza domiciliare socioassistenziale (assistenza domiciliare, pasti a domicilio e assistenza tutelare integrativa)	€ 20,09	13020 H	€ 261.571,80

Il prezzo offerto deve considerarsi comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per il servizio di cui al presente appalto. L'importo s'intende accettato senza riserva dall'Appaltatore poiché, con il solo fatto della presentazione dell'offerta, si presume che egli abbia eseguito gli opportuni calcoli, verifiche ed accertamenti, tenuto conto della specificità degli interventi richiesti e di tutte le circostanze prevedibili e non, intrinseche alle prestazioni richieste.

Gli importi sono da intendersi presunti e non garantiti, né in alcun modo impegnativi o vincolanti per la stazione appaltante.

L'appalto è "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU": PNRR Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti Linea di finanziamento 1.1.3.- Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità.

Il valore dell'affidamento costituisce una stima avente carattere puramente indicativo, che non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti

introiti per l'affidatario. La Stazione Appaltante, Comune di Giugliano in Campania - Ambito Territoriale Sociale N14 nel caso in cui non dovesse attivare in toto o in parte i servizi oggetto di affidamento, si riserva la facoltà, con preavviso di 30 giorni e senza che l'impresa affidataria possa pretendere alcunché, di diminuire gli importi contrattuali necessari a svolgere il servizio, con contestuale riduzione delle attività richieste, o in caso di revoca totale dei finanziamenti, recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza naturale così come previsto all'articolo 31 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, proprio in considerazione della natura delle prestazioni e della loro variabilità nel tempo non dipendente dalla volontà della Stazione Appaltante ma da finanziamenti specifici che potrebbero essere revocati e/o modificati.

In relazione alla natura delle prestazioni e i finanziamenti esterni dei quali non si abbia possibilità di conoscere esattamente l'ammontare nel corso degli anni, la Stazione appaltante potrebbe chiedere all'Affidatario un aumento delle prestazioni nella misura di un quinto dell'importo del contratto, come descritto all'articolo 26 del presente capitolato. Si precisa che l'attività oggetto del presente appalto è ricondotta al finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) secondo le Missioni coerenti ai contenuti dell'appalto in tutte le loro possibili declinazioni progettuali, pertanto l'Appaltatore sarà chiamato a collaborare con l' Ambito Territoriale Sociale N14 ai fini della rendicontazione delle attività erogate.

L'Amministrazione potrà ordinare la quantità di servizi identificati nel presente capitolato di volta in volta necessari, sulla base delle necessità dell'Amministrazione stessa. Gli importi totali sono da intendersi presunti e non garantiti, né in alcun modo impegnativi o vincolanti per la stazione appaltante. L'importo massimo stimato deve intendersi come limite massimo da cui attingere per finanziare i singoli interventi per tutta la durata dell'appalto. L'operatore affidatario non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui l'Amministrazione non utilizzi l'intero importo stimato durante il periodo di validità dell'appalto, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine. Le modifiche, nonché le varianti, in corso di esecuzione del contratto relativo all'appalto oggetto del presente contratto sono ammesse nei casi stabiliti dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, secondo la regolazione prevista dal contratto.

ART.4 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto oggetto del presente capitolato avrà la durata prevista dalla progettazione P.N.R.R., pertanto fermo restando che la data di avvio del servizio è subordinata alla data di stipula del contratto, la conclusione è fissata inderogabilmente al 31/03/2026. L'appalto non prevede proroghe e/o rinnovi, salvo eventuale proroga approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pertanto si considererà concluso alla naturale data di scadenza fissata nel presente capitolato e/o al raggiungimento anticipato del monte ore previsto, senza bisogno di disdetta formale.

ART.5 NORME GENERALI

Il presente appalto è regolato dalle seguenti norme, che si intendono espressamente ed integralmente richiamate, e ciò indipendentemente dal fatto che talune di esse siano esplicitamente riportate ed altre no nel testo del presente capitolato speciale d'appalto.

- D.lgs 31 Marzo 2023, n.36;
- D.lgs 16 Aprile 2023, n.50 per le parti ancora in vigore;
- D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

- Linee guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC adottate con D.P.C.M. del 7 dicembre 2021;
- Legge 8 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;
- D.P.R. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa.
- Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- L.R. 2007, n. 11 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge. 8 novembre 2000, n. 328";
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022 con cui è stato adottato dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale l'Avviso pubblico N/1 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia.

Le norme sopra citate sono contrattualmente vincolanti.

ART. 6 MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Il servizio verrà affidato mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett.e), del D. Lgs.36/2023, Codice dei Contratti Pubblici, e ss.mm.ii.

L'appalto sarà aggiudicato col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108 comma 2, lett. a) dello stesso Decreto Legislativo, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo criteri oggettivi finalizzati a valutare le offerte che offrono maggiori garanzie e sicurezza rispetto alla fornitura dei servizi oggetto dell'appalto. La progettazione proposta dall'Offerente, in sede di gara, (Offerta tecnica) deve essere sviluppata tenendo conto di quanto richiesto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, L'Offerente dovrà presentare altresì in sede d'offerta il costo orario complessivo offerto comprendente anche i costi di gestione diretti e indiretti, secondo il modulo predisposto dalla stazione appaltante, nell'offerta economica.

ART.7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il presente Capitolato Speciale d'appalto;
- il Progetto presentato dall'aggiudicatario (Offerta tecnica);
- l'Offerta Economica presentata dall'aggiudicatario.

PARTE SECONDA I SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

ART.8 CONTENUTO DELL'APPALTO

Il progetto, con lo scopo di contrastare l'istituzionalizzazione, intende garantire la continuità assistenziale, facilitando il processo di dimissione attraverso la creazione di un setting assistenziale protetto sia domiciliare che extra-domiciliare, a persone con situazioni sociali e sanitarie complesse. Gli obiettivi specifici che il progetto si pone sono:

✓ Individuare un modello organizzativo gestionale omogeneo, unitario e continuativo per la gestione integrata e coordinata dei servizi e interventi a favore delle persone fragili;

Implementare e rafforzare in maniera strutturata il sistema dei servizi di risposta ai percorsi di dimissione protetta;

✓ Definire linee di intervento integrate ed omogenee in raccordo con L'Azienda Sanitaria in linea con quanto previsto dagli obiettivi della Missione 6 Salute;

Al fine di attuare congiuntamente il progetto e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, verranno attivati i seguenti servizi:

A) Servizio di assistenza domiciliare per dimissioni protette: rivolta a persone anziane non autosufficienti e/o in condizione di fragilità o persone infra sessantacinquenni ad essi assimilabili, con ridotta autonomia o a rischio emarginazione, che richiedono un supporto nelle attività della vita quotidiana, che dispongono di un'abitazione ma in assenza di una rete formale o informale adeguata, costante e continua oppure privi di un'adeguata abitazione per il rientro a domicilio o senza dimora. Tra queste rientrano:

- attività di cura della persona (mobilitazione della persona, igiene personale, vestizione, sostegno nella deambulazione);
- attività di cura degli ambienti utilizzati dalla persona;
- accompagnamento a visite;
- acquisto generi di prima necessità;
- preparazione e somministrazione dei pasti;
- attività mirate al recupero e al mantenimento dell'autonomia personale e sociale;
- aiuto nella vita di relazione;
- controllo assunzione terapia farmacologica;
- espletamento di pratiche burocratiche e commissioni;

B) Telesoccorso: installazione di un terminale sul telefono del beneficiario, che mette in collegamento la persona h24 con una centrale operativa in grado di attivare un intervento immediato in caso di necessità. Il gestore dovrà mettere a disposizione personale presente 24 ore su 24 presso la sede della centrale operativa, in grado sia di ricevere le telefonate ed attivare gli opportuni interventi sia di effettuare telefonate di "monitoraggio" ai soggetti in carico.

È inoltre previsto, per le persone che non dispongono di un'abitazione, la realizzazione degli interventi presso uno spazio messo a disposizione dall'Affidatario nei quali le persone senza dimora possano trascorrere il tempo necessario alla convalescenza. Il servizio per le persone che non dispongono di un'abitazione sarà attivato previa disponibilità degli spazi idonei, in raccordo con le linee di intervento PNRR.M5C2I1 - Sub Investimento 1.1.2 e 1.3.1.

ART. 9 MODALITA' DI EROGAZIONE

A) Per il **servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale** per n. massimo di 125 beneficiari (di cui n. 10 persone senza dimora o in condizioni di precarietà abitativa), è prevista l'erogazione di dette prestazioni socio-assistenziali per un totale H. 13020 complessivi non soggetti a ribasso.

Le prestazioni di assistenza domiciliare dovranno essere erogate per un minimo di 4 ore giornaliere fino ad un massimo di 6 ore giornaliere, attraverso accessi giornalieri da 1 a 4, programmati sulla base del PAI, in moduli da 7, 14 e 21 giorni al massimo. I moduli possono essere modificati in

itinerare rispetto al numero delle ore giornaliere ed al numero di accessi. La durata massima rimane sempre fissata in 21 giorni.

A1) Dimissioni protette per persone che dispongono di un'abitazione ma in assenza di un'adeguata e strutturata rete formale o informale di caregivers. Il servizio di assistenza domiciliare per dimissioni protette rappresenta una particolare declinazione dei servizi di cui al precedente punto A), che ha l'obiettivo di favorire il rientro a domicilio, dopo un ricovero in strutture sanitarie o sociosanitarie, di persone in condizione di non-autosufficienza. L'intervento è caratterizzato dall'erogazione tempestiva ed intensiva di prestazioni di assistenza domiciliare sociale integrata, tali da supportare il singolo e la famiglia nella situazione di crisi e favorire la definizione di un eventuale progetto di presa in carico integrata a lungo termine. La prestazione rappresenta un insieme di azioni organizzate al fine di garantire la continuità assistenziale e promuovere percorsi di aiuto a sostegno della salute e del benessere della persona tramite interventi coordinati tra sanitario e sociale. Tale tipo di approccio multidisciplinare di pianificazione della dimissione, sviluppato prima che il paziente sia dimesso, migliora la qualità della vita, l'integrazione fra ospedale e territorio e tra i professionisti socio-sanitari coinvolti nel processo di assistenza e cura, oltre a ridurre il rischio di riammissione istituzionalizzata nei pazienti anziani ed adulti in condizione di fragilità. Sulla base del Piano assistenziale Individualizzato (PAI) che definisce tempi e modalità delle prestazioni erogate e rivedibile al bisogno, la ditta aggiudicataria si impegna a fornire, in forma singola o integrata, all'utente le seguenti prestazioni di assistenza necessarie.

A2) Dimissioni protette per persone che non dispongono di un'adeguata abitazione o senza dimora.

Il servizio di Dimissioni protette per persone che non dispongono di un'abitazione è erogato a favore delle persone senza dimora, residenti o temporaneamente presenti sul territorio del Comune di Giugliano in Campania - Ambito Territoriale Sociale N14, in possesso di regolare titolo per la permanenza, che, a seguito di episodi acuti, accessi al pronto soccorso o ricoveri ospedalieri, necessitano di un periodo di convalescenza e di stabilizzazione delle proprie condizioni di salute. La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire le prestazioni di cui al presente punto, compatibilmente con la tipologia di accoglienza attivata dalla Stazione appaltante, anche in spazi allestiti sul territorio di competenza comunale. A tal fine, l'impresa aggiudicataria per i casi di emergenza segnalati dagli operatori dei Servizi Sociali dell'ATS N14, si impegna a mettere a disposizione, dalla data di stipula del contratto e sino alla sua naturale scadenza, n.2 posti letto dedicati all'accoglienza, presso una struttura residenziale per anziani non autosufficienti, autorizzata come da normativa regionale, ubicata in una posizione centrale.

In caso di bisogno è possibile prevedere anche più di un utente accolto contemporaneamente, i cui giorni di occupazione rientrino nel limite complessivo di cui sopra, pari a 730 giorni in ragione d'anno. Compreso nel servizio di accoglienza e su richiesta della Stazione Appaltante la ditta aggiudicataria provvederà altresì al trasporto presso la struttura ovvero al rientro a domicilio. La ditta dovrà provvedere alla definizione di specifici accordi al fine di garantire ospitalità di emergenza con tempestività, completando la documentazione valutativa della persona interessata successivamente all'accoglimento. Per le modalità di attivazione, si rimanda all'articolo 11 punto A2) del presente capitolato.

B) Il servizio di telesoccorso previsto per un numero massimo di n. 55 beneficiari, prevede installazione di un terminale sul telefono del beneficiario, che mette in collegamento la persona h24 con una centrale operativa in grado di attivare un intervento immediato in caso di necessità. Il gestore dovrà mettere a disposizione personale presente 24 ore su 24 presso la sede della centrale operativa, in grado sia di ricevere

le telefonate ed attivare gli opportuni interventi sia di effettuare telefonate di “monitoraggio” ai soggetti in carico.

Le attività previste ai precedenti punti dovranno essere programmate sulla base delle necessità della persona ovvero in conformità dal Piano Assistenziale Individualizzato. La durata massima rimane sempre fissata in 21 giorni. I servizi di cui sopra sono da considerarsi cumulabili tra loro, pertanto l’iniziale attivazione di uno non preclude la possibile e successiva attivazione dell’altro, fermo restando la durata massima fissata in 21 giorni.

ART. 10 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il target di riferimento dei servizi di cui al punto A (compresi A1 e A2) e al punto B del precedente articolo del presente capitolato, in conformità del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021 – 2023, è rappresentato da:

A1) Persone anziane non autosufficienti e/o in condizione di fragilità o persone infra sessantacinquenni ad essi assimilabili, residenti sul territorio di competenza coinvolti nella realizzazione del progetto, non supportate da una rete formale o informale adeguata, costante e continua, per i quali gli interventi sono volti a sostenere il rientro a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero o dimissione da una struttura riabilitativa o servizio accreditato.

A2) Persone senza dimora, o in condizione di precarietà abitativa, residenti o temporaneamente presenti sul territorio di competenza, in possesso di regolare titolo per la permanenza, che, a seguito di episodi acuti, accessi al pronto soccorso o ricoveri ospedalieri, necessitano di un periodo di convalescenza e di stabilizzazione delle proprie condizioni di salute.

ART.11 PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

Le prestazioni di cui all’articolo 9, lett. A1) -A2) del presente capitolato, saranno attivati su segnalazione della struttura ospedaliera oppure su segnalazione della PUA, attraverso l’applicazione del seguente flusso procedimentale:

- **Ricezione segnalazione:** L’Assistente Sociale referente del caso, ricevuta la segnalazione dalla struttura sanitaria, dalla PUA o dal territorio, avvia le verifiche del caso.
- **Richiesta Attivazione:** Espletate le azioni di cui al precedente punto, l’Assistente Sociale referente del caso, trasmette al Referente Tecnico Operativo del servizio, la richiesta di attivazione.
- **Risposta all’attivazione:** Il Referente Tecnico Operativo del servizio, in base alla tipologia di prestazione richiesta, provvederà alla sua attivazione secondo le seguenti tempistiche:

A1) Dimissioni protette per persone che dispongono di un’abitazione ma in assenza di un’adeguata struttura rete formale o informale di caregivers: Entro il limite massimo del **secondo giorno successivo** alla richiesta di attivazione, pena l’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 21 del presente capitolato;

A2) Persone senza dimora, o in condizione di precarietà abitativa, residenti o temporaneamente presenti sul territorio di competenza dei quattro ATS coinvolti, in possesso di regolare titolo per la permanenza, che, a seguito di episodi acuti, accessi al pronto soccorso o ricoveri ospedalieri, necessitano di un periodo di convalescenza e di stabilizzazione delle proprie condizioni di salute, entro le 24 ore successive alla richiesta di attivazione, pena l’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 21 del presente capitolato;

ART 12 PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

1. Le prestazioni dovranno essere assicurate in conformità delle disposizioni e delle tempistiche contenute all’articolo 11 del presente capitolato.

2. L'individuazione degli utenti avviene a cura del Servizio Sociale Professionale comunale territorialmente competente, che, effettuata l'analisi socio-assistenziale, familiare, sanitaria, predispone per ogni situazione una scheda di valutazione del bisogno ed un Progetto Personalizzato, 3. Il Piano Individualizzato Assistenziale (P.A.I.), predisposto dall'assistente sociale riporterà i seguenti elementi:

- dati conoscitivi della persona, dei familiari e altri servizi coinvolti;
- bisogni socio –assistenziali e valutazione dell'autosufficienza e autonomia;
- definizione degli obiettivi prefissati;
- definizione della tipologia di interventi previsti in relazione alle aree di bisogno;
- programma settimanale degli accessi specificando durata e periodicità degli stessi (giorni settimanali e orari di massima);
- data di avvio prevista;
- data di conclusione (se il servizio è richiesto come temporaneo);
- le strategie da adottare, anche con il coinvolgendo di ulteriori risorse formali o informali, che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi del progetto personalizzato;
- eventuali note ed osservazioni che si ritengono utili per la gestione del caso;
- modalità e i tempi della valutazione.

L'impresa aggiudicataria, attraverso anche la figura del Referente Tecnico Operativo, collabora con il Servizio Sociale Professionale comunale ai fini della gestione del PAI di cui all'articolo 12, punto 3, del presente capitolato.

Ogni difficoltà determinata dall'indisponibilità dell'utente a garantire il corretto utilizzo degli strumenti di registrazione degli interventi deve essere prontamente segnalata alla Stazione Appaltante, anche al fine di poterne tener conto ai fini dei controlli effettuati sull'esecuzione e sulla fatturazione degli interventi stessi. Gli interventi non effettuati a causa dell'assenza dell'utente non preavvertita in tempo utile o del rifiuto da parte dell'utente stesso, vanno anch'essi registrati nel sistema, se del caso in manuale, con relativa specifica (assenza o rifiuto), indicando la durata corrispondente e la motivazione del mancato intervento. Viene comunque riconosciuto il pagamento del tempo impiegato dalla ditta appaltatrice, anche se inferiore rispetto al tempo degli interventi programmati.

ART.13 REFERENTE TECNICO OPERATIVO DEL SERVIZIO

La Ditta dovrà mettere a disposizione, per i servizi oggetto d'appalto un operatore professionale al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e l'operatività del servizio, oltretutto la supervisione del proprio personale. Il Referente Tecnico - Operativo dovrà essere in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado, del titolo di Operatore Socio Sanitario e di una documentata esperienza lavorativa di almeno tre (3) anni, nella gestione di servizi di assistenza domiciliare.

ART.14 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLA DITTA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Ditta è tenuta a presentare una dettagliata relazione bimestrale, riferita alle attività del servizio svolto e contenente sia dati quantitativi che qualitativi relativi agli utenti, ore, tipologia delle attività svolte, al personale impiegato (con inquadramento contrattuale), ai risultati raggiunti e alle criticità emerse. La stazione appaltante ha la facoltà di richiedere ulteriori relazioni, report, verbali e altri documenti in riferimento a specifiche esigenze.

ART.15 CLAUSOLA SOCIALE DI SALVAGUARDIA PER IL PERSONALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di affidamento è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Fermo restando quanto previsto sopra ai sensi dell'articolo 57 del Codice e nel rispetto dei principi dell'Unione europea vigenti in materia, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, l'assorbimento dei lavoratori direttamente impiegati dall'appaltatore uscente nella prestazione dei servizi oggetto del presente appalto, dovrà rispettare le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, poste a garanzia del trattamento giuridico ed economico dei lavoratori interessati, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative. L'Aggiudicatario dovrà accettare espressamente la suddetta clausola sociale, rendendo apposita dichiarazione di impegno in sede di gara. L'Aggiudicatario all'interno della busta tecnica, dovrà inserire un allegato contenente il nominativo, la qualifica, la data di assunzione, la tipologia di contratto applicato, di tutto il personale dedicato, anche in via non esclusiva, allo svolgimento dei servizi richiesti dal presente Capitolato.

ART.16 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON I FONDI PNRR.

➤ CONDIZIONI NECESSARIE

A) L' operatore economico tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, produce, **a pena di esclusione**, al momento **della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta**, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei previsti al comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

B) Gli operatori economici, diversi da quelli del punto A), che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, **non tenuti** alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, **entro sei mesi** dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione di genere, costituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del contratto, non conduce all'esclusione dalla gara ma all'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L.108/2021, così come descritte all'art. 22 del presente capitolato.

C) **Tutti gli operatori economici** sono tenuti, **entro sei mesi** dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli

obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata presentazione **non costituisce causa di esclusione e/o risoluzione del contratto**, ma comporta l'applicazione delle penali previste all'art.22 del presente Capitolato. L'obbligo precedente si aggiunge a quanto già previsto, in via generale, dall'art.17 della Legge 12 marzo 1999 n.68, rimane pertanto obbligatoria, **a pena di esclusione dalla gara, la preventiva dichiarazione del legale rappresentante, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.**

➤ **ASSUNZIONI** L'Aggiudicatario, pena l'applicazione delle penali previste all'art.22 del presente Capitolato, è tenuto a riservare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, a favore di giovani con età inferiore ai 36 anni e donne. Come precisato nelle Linee guida Ministeriali del 07 Dicembre 2021, l'obbligo è da considerarsi distinto per ogni singolo *target di policy*, pertanto è da considerarsi autonomo il target di incremento dell'occupazione giovanile rispetto a quello dell'occupazione femminile.

ART.18 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI PERSONALE

Ogni operatore dovrà essere fornito delle adeguate attrezzature, in termini qualitativi e quantitativi, di indumenti e materiali idonei alle attività da svolgere, per la tutela igienico-sanitaria degli utenti e degli operatori stessi. La Ditta deve garantire la continuità dell'intervento evitando la modifica dell'orario di lavoro e il cambio frequente degli operatori, **fornendo relazione scritta bimestrale sugli obiettivi raggiunti**. La Ditta si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto anche a fronte di imprevisti, onde evitare il **turnover** degli operatori (che non presentino carattere di eccezionalità), provvedendo, altresì, alle opportune sostituzioni od integrazioni del personale. Ai fini della valutazione e contestazione del turnover, viene fissato in quattro (4), il numero massimo di cambi operatore consentiti, per ogni singolo utente e per tutta la durata dell'intervento. **Tutto il personale è vincolato, da un punto di vista etico, deontologico, oltre che giuridico ex art. 622 c.p., al segreto d'ufficio o se previsto per la propria professione dal segreto professionale ed è, pertanto, tenuto a mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio in oggetto e dei quali sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dello stesso o in ragione di esso.** Dovrà effettuare le prestazioni con diligenza e cura, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui viene a contatto durante l'espletamento delle proprie mansioni.

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori, fermo restando quanto disposto all'articolo 15 del presente capitolato, ai sensi degli articoli 11 e 102 del D.lgs 36/2023, dovrà assumersi i seguenti impegni garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

➤ garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

➤ garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. ➤

deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore di riferimento e nella zona di svolgimento delle prestazioni;

➤ deve provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi; - deve provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;

➤ deve provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni. L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera, che l'operatore dovrà indossare durante lo svolgimento del servizio.

Al personale impiegato nella realizzazione del progetto, viene richiesto un comportamento corretto e riguardoso verso gli utenti e le autorità. Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa deve attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso. Il personale dell'Impresa deve prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'Appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà. L'appaltatore deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro, in materia di igiene sul lavoro, ed ogni altra malattia professionale ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori. Qualora si riscontrassero o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, o mediante il DURC, violazioni alle disposizioni sopra elencate, l'Amministrazione è tenuta ad applicare il disposto di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Nel caso di inadempienza contributiva nei confronti dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto l'Ente appaltante provvederà al pagamento delle somme non versate direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, detraendo il relativo importo dall'ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito. Ai sensi dell'art. 11 comma 6, del D.lgs. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione

appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto, nonché di richiedere ai predetti Enti la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri. Si applica al riguardo la disciplina illustrata dal D.P.R. n. 20/2010 s.m.i. all'art. 5 (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Le prestazioni svolte dal personale utilizzato dalla ditta per le attività di cui al presente capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con l'Ente appaltante, né possono rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti dello stesso.

ART.19 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE RELATIVI AL PERSONALE

Allo scopo di verificare il possesso dei requisiti professionali da parte del personale individuato ed il rispetto dell'obbligo previsto all'articolo 14 del presente Capitolato, L'Affidatario, prima dell'avvio del servizio, dovrà presentare apposita dichiarazione, sotto la propria responsabilità, a firma del Legale Rappresentante, che elenchi gli operatori da avviare al servizio e indichi per ciascuno di essi le seguenti informazioni sulle quali sarà operata verifica successiva: con allegata la fotocopia del documento d'identità in corso di validità o altro documento idoneo a comprovare l'identità del dichiarante; L'Amministrazione, ove accerti motivi ostativi, potrà negare l'autorizzazione all'utilizzo del personale da avviare al servizio. In tale caso l'Affidatario è tenuto a sostituire il personale ritenuto non idoneo, entro 5 giorni dalla comunicazione del diniego di autorizzazione. Fermo restando la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere in qualunque momento, l'elenco nominativo del personale aggiornato, lo stesso dovrà essere trasmesso da parte delle Ditta aggiudicataria al Committente, **con cadenza bimestrale**.

Durante tutta la realizzazione del contratto l'Affidatario, per ciascun operatore:

- è tenuto a dimostrare la regolarità dei contratti di lavoro stipulati con il personale e l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge conseguenti in materia di personale;
- dovrà rendere conto e documentare a cadenza mensile l'attività svolta e gli orari di servizio effettuati dagli operatori;
- deve garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento del servizio e le norme contenute nel presente Capitolato;
- deve assicurare la sostituibilità delle figure professionali richieste con personale avente la stessa qualifica o superiore, e ciò non potrà comportare in nessun caso aumento di spesa per il Committente.

Le assenze del personale, comunque motivate, devono essere comunicate per tempo dall'Affidatario al Committente, al fine di evitare qualunque forma di disagio e disservizio.

Il personale deve essere impiegato in numero adeguato all'articolazione dell'orario di lavoro ed al numero di utenti. Nel caso in cui l'Amministrazione valuti che il personale non sia sufficiente per la gestione del servizio suddetto, l'Affidatario deve procedere all'integrazione degli operatori garantendo il possesso delle qualifiche professionali richieste e fermo restando quanto disposto dall'art. 16 "*Assunzioni*" del presente capitolato. Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono da intendersi **essenziali** e pertanto, salva l'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 22, ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni ulteriore formalità legale o di pronuncia di arbitri o di autorità giudiziarie. Le inadempienze sono contestate con le formalità di cui all'articolo 21 e danno luogo alla risoluzione

contrattuale in caso di persistente inottemperanza al termine stabilito, senza necessità per la stazione appaltante di dichiarare di avvalersi della presente clausola risolutiva.

PARTE SECONDA ASPETTI CONTRATTUALI

ART.20 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il costo orario e unitario, in base al quale verrà remunerato il servizio previsto dal presente capitolato, è quello risultante dall'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara. Il costo orario e unitario si intende in ogni caso comprensivo dei seguenti costi per:

- il personale nelle varie qualifiche, funzioni, incarichi, ecc., comprendente ogni spesa per fornire il personale di tutti gli ausili, strumenti, automezzi, attrezzi e dotazioni necessari allo svolgimento del servizio in ogni sua parte, per la formazione del personale, nonché per premi di assicurazioni sociali, infortunistiche, ecc. previste dal presente capitolato, dai contratti collettivi di lavoro e dalle leggi vigenti in materia;
- le spese relative alla dotazione periodica agli operatori sanitari di: dispositivi di protezione individuale (quali guanti monouso, divise, calzature);
- servizio di telesoccorso (inclusi dispositivi informatici)
- gli oneri previsti nel presente capitolato e gli oneri previsti dalle norme vigenti in materia;
- le spese necessarie a tutti gli adempimenti relativi alle norme di sicurezza ed antinfortunistiche in osservanza del D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81, e s.m.i;
- le spese generali;
- gli utili dell'appaltatore.

A fronte del servizio effettivamente prestato, la Stazione Appaltante erogherà a seguito di presentazione di fattura elettronica (unica), su base mensile e posticipata, l'importo complessivo determinato in base ai servizi attivati (l'aggiudicatario in fattura deve indicare per il servizio di assistenza domiciliare prestato per ogni singolo beneficiario il numero di ore effettuate e l'eventuale attivazione del servizio di teleassistenza). Tali costi si desumono dall'offerta economica della ditta aggiudicataria, più I.V.A. al 5% se dovuta.

La Ditta appaltatrice provvederà all'invio all'Amministrazione, oltre alla fattura, di tutta la documentazione richiesta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini della rendicontazione del progetto a valere sui fondi PNRR quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- la relazione sulle attività svolte,
- i timesheet degli operatori impiegati nel progetto, secondo il modello richiesto dal MLPS,
- il riepilogo mensile dei nominativi e delle ore del servizio di assistenza domiciliare ed eventuale attivazione del servizio di telesoccorso.

Inoltre, l'Amministrazione si riserva di richiedere qualunque ulteriore o diversa documentazione dovesse essere prevista da nuove direttive del MLPS o dell'Autorità di gestione in materia di rendicontazione del progetto.

Ai fini della rendicontazione del progetto al MLPS, la ditta aggiudicataria emetterà un'unica fattura mensile, accompagnata da una dettagliata relazione, contenente le ore erogate ed i servizi svolti distintamente per ogni singolo utente/persona. Le fatture dovranno inoltre riportare i seguenti dati:

- il CIG: (risultante dai documenti di gara)
- il CUP G92F22000160001

- Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Sottocomponente 1 – Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale, Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Sub-investimento 1.1.3

- **RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ**”.

L'Amministrazione si riserva comunque l'impiego anche di altri mezzi e modalità di verifica. Con il prezzo indicato in sede di offerta verranno pagati tutti i servizi previsti dal presente capitolato e nessun altro compenso, in qualsiasi forma, potrà essere riconosciuto alla Ditta. L'Ente provvederà alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) coprente il periodo in fatturazione. Le irregolarità risultanti dal D.U.R.C. comporteranno la sospensione delle liquidazioni delle fatture del mese di riferimento. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano state accertate irregolarità o contestati eventuali addebiti alla Ditta.

In tal caso, la liquidazione verrà disposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Ente, dopo aver acquisito le controdeduzioni della Ditta. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello **0,50 per cento**; ritenute che possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. L'Ente appaltante provvederà a versare direttamente all'Erario l'Imposta sul Valore Aggiunto addebitata dai soggetti fornitori ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972, così come introdotto dall'art. 1 co. 629, lett b) della Legge 23 dicembre 2014, n.190. In merito all'obbligo in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'aggiudicatario, dovrà rispettare le disposizioni previste dalla vigente normativa, come descritte all'art.25 del presente Capitolato.

ART.21 CONTROLLI, INADEMPIENZE E PENALITÀ

Il Servizio oggetto del presente Appalto dovrà essere svolto con le modalità previste dal presente Capitolato e dalla proposta tecnica presentata in sede di gara. L'Affidatario non può in nessun caso sospendere il servizio per decisione unilaterale, nemmeno qualora siano in atto controversie con la Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante effettuerà i controlli periodici e la valutazione dell'attività e della reportistica prodotta durante il periodo di vigenza del contratto. Tutta l'attività di controllo e verifica contabile, amministrativa e qualitativa del servizio, in capo alla Stazione Appaltante, sarà garantita dall'ufficio di Direzione dell'esecuzione. La Stazione Appaltante procederà, inoltre, alla verifica qualitativa degli interventi realizzati, con il coinvolgimento dello stesso Affidatario e i dipendenti individuati, nonché degli utenti. Qualora la Stazione Appaltante accerti che, per motivi imputabili all'Affidatario, il Servizio non sia conforme al presente Capitolato e le prestazioni non siano eseguite a regola d'arte e l'inadempimento sia di particolare gravità, si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento del danno derivante dal mancato o inesatto adempimento. Ogni inosservanza alle disposizioni del presente capitolato, che non dia luogo alla risoluzione del contratto, comporterà l'applicazione di penalità il cui importo sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti alle fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate. A seguito delle verifiche ispettive svolte dall'Ente Gestore o dai suoi delegati e/o incaricati che dovessero dar luogo alla rilevazione di inadempienze contrattuali, si procederà alla contestazione formale delle stesse all'Aggiudicatario, il quale avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non **oltre 8 giorni** dal ricevimento.

Trascorso inutilmente tale termine o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, la Stazione Appaltante potrà procedere, **entro 15 giorni lavorativi**, all'applicazione delle sanzioni previste. La S.A. potrà, inoltre, far pervenire all'Aggiudicatario eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi **entro 8 giorni** dalla data della formale comunicazione, pena l'applicazione della penalità corrispondente. L'applicazione delle penalità è adottata con provvedimento formale. Il provvedimento di applicazione delle penalità sarà notificato con le modalità previste dalle normative vigenti. Si procederà al recupero delle penalità da parte della S.A. tramite ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento. Le ritenute potranno essere in subordine applicate mediante l'incameramento della cauzione. A garanzia della puntuale esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato sono previste le seguenti penali: Nel caso in cui le inadempienze o negligenze non siano tali, comunque, da determinare la risoluzione del contratto, e fermo restando il rimborso di eventuali danni provocati:

- 1) Euro 300,00 per comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio;
- 2) Euro 500,00 per ingiustificata e mancata presa in carico dell'utente nel rispetto dei termini prescritti dal capitolato (mancato rispetto del PAI di cui all'articolo 12);
- 3) Euro 250,00 per singola violazione in caso di inosservanza delle prescrizioni di servizio impartite ovvero inosservanza di qualsiasi prescrizione prevista dal presente Capitolato;
- 4) impiego di personale privo dei requisiti previsti nel presente Capitolato: penale del 5% sul costo orario per il numero di ore di servizio prestate dal personale privo dei requisiti;
- 5) Euro 500,00 per evento contestato per **elevato turn over** degli operatori, come stabilito all'articolo 18 del presente capitolato, tale da non garantire una minima continuità progettuale. È, in ogni caso, salva la risarcibilità del danno ulteriore. L'Impresa Affidataria qualora non adempia agli obblighi assunti, è soggetta a tutte le ulteriori conseguenze, penali e civili, previste dalla normativa vigente. Si evidenzia che, a seguito dell'applicazione di **tre penali complessive**, non potrà più essere emesso il certificato di "regolare esecuzione", "a regola d'arte", o altro equivalente, per le prestazioni del rapporto contrattuale. In ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 47 e all'art. 50, comma 4 del D.L. 77/2021 convertito con Legge n.108/2021 è irrogata una sanzione giornaliera **compresa tra lo 0,6 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale**, commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, per ogni giorno di ritardato adempimento dei seguenti oneri:

- a. produzione, **entro sei mesi** dalla conclusione del contratto, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (comma 3 art. 47);
- b. produzione, **entro sei mesi** dalla conclusione del contratto, della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (comma 3-bis art. 47);
- c. rispetto, in sede di **esecuzione del contratto**, della quota assunzionale del 30% di giovani e donne, in riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali (comma 4 art. 47). **L'inadempimento previsto dalla lett.a), fermo restando l'applicazione della sanzione giornaliera, comporta quale sanzione accessoria, ai sensi dell'art. 47 co 6 D.L. 77/2021 convertito con Legge n.108/2021, l'interdizione dalla partecipazione, per un periodo di dodici mesi, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR- PNC.**

In ogni caso, le penali non potranno superare complessivamente il limite del 20% dell'ammontare netto del contratto. Concorre alla determinazione dell'ammontare della penale anche l'eventuale reiterazione dell'inadempimento.

ART.22 CESSIONE DEI CREDITI E SUBAPPALTO

Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità. È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza preventiva espressa autorizzazione dell'Ente. Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applicano le disposizioni della parte VI del D.lgs 36/2023.

Non è ammesso il subappalto del servizio previsto dal presente capitolato ai sensi dell'art. 35, comma 4 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, pena la revoca dell'affidamento e l'applicazione delle sanzioni previste dalla medesima legge.

ART.23 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, il servizio oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'affidataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti da tale mancato servizio. Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della ditta affidataria ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART.24 REVISIONE PREZZI

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al **30 giugno 2023**, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi **ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. 36/2023**. Il prezzo dell'appalto è determinato sulla base delle **vigenti** tabelle ministeriali ai sensi dell'art. 41 comma 13 D.lgs. 36/2023 relative alla determinazione del costo orario del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, di cui al Decreto Direttoriale n.7 del 17 febbraio 2020. Ai sensi dell'art. 60 comma 2 del D.lgs 36/2023 le clausole previste si attiveranno al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al **5 per cento** dell'importo complessivo e operano nella misura **dell'80 per cento** della variazione stessa. Ai fini della determinazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici elaborati dall'ISTAT, ed in particolare gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità, **da parte dell'appaltatore**. . Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, la stazione appaltante si pronuncia entro **60 (sessanta) giorni** con provvedimento motivato. La Ditta **non potrà emettere** fatture con il prezzo revisionato finché non verranno emessi gli appositi atti di approvazione, con correlato impegno di spesa da parte della S.A.

ART.25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. La Ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato

di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul predetto conto corrente.

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010. La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

I Fornitori del servizio che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente. I Fornitori del servizio si obbligano e garantiscono che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti dell'Amministrazione, della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, i Fornitori del servizio si obbligano a trasmettere all'Amministrazione specifica dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

ART. 26 VARIAZIONI CONTRATTUALI

L'Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni, che il fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originali patti e condizioni. Le prestazioni oggetto del servizio potranno essere aumentate o ridotte, per eventuali nuove esigenze, fino alla concorrenza di 1/5 del costo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazioni senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs 36/2023. Non sono considerate varianti e possono essere disposte dal funzionario responsabile del servizio, senza la necessità di preventiva autorizzazione, modeste variazioni da apportare al contratto già stipulato, volte a dare perfetta esecuzione ai lavori senza mutare sostanzialmente le previsioni del servizio, purché l'importo complessivo di contratto non venga superato e non sussista la possibilità di eventuali richieste di equo compenso da parte dell'appaltatore

ART.27 ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA (ESECUZIONE D'URGENZA)

L'aggiudicatario si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more di stipula del relativo contratto. In tal caso, fermo restando quanto previsto in ordine alla stipula della polizza assicurativa e al versamento della cauzione definitiva, potrà comunque farsi luogo alla liquidazione di rimborsi alla Ditta stessa. La stazione appaltante si riserva, in casi di urgenza, di chiedere l'esecuzione dell'appalto anche nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art.17 comma 8 del D.lgs 36/2023.

ART.28 CONTRATTO

La ditta aggiudicataria è obbligata nei termini di legge alla stipulazione del contratto nelle forme disciplinate dalla normativa vigente. Qualora senza giustificato motivo, entro il termine formalmente stabilito non adempia a tale obbligo, l'Amministrazione può con atto motivato dichiarare la decadenza e provvedere ad assegnare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, comprese quelle connesse alla sua registrazione, sono a carico dell'aggiudicatario. La mancata stipula, in assenza di motivazioni, comporterà l'incameramento d parte della Stazione Appaltante, della cauzione provvisoria fornita in sede di partecipazione alla procedura di gara. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa imputabile all'Amministrazione, l'Affidatario può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Affidatario ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate. Ove l'istanza dell'Affidatario non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto lo stesso Affidatario ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. La facoltà della Stazione Appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'Affidatario non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque tre mesi complessivi.

ART.29 CAUZIONE, SPESE, IMPOSTE E TASSE

➤ ASSICURAZIONI

La Ditta appaltatrice è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero occorrere sia agli utenti del servizio, quanto al personale impiegato, a terzi o cose di terzi, o ai beni immobili e mobili dell'Ente appaltante e di ogni altro luogo utilizzato per lo svolgimento dei servizi, nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o da terzi presenti nella struttura o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione con primaria Compagnia di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per la copertura dei seguenti rischi:

➤ Responsabilità civile verso terzi per danni che venissero causati durante l'esecuzione del servizio a terzi (ritenendo compresa fra i terzi anche l'Ente e gli utenti considerati terzi fra loro) o a cose dell'Ente o di terzi per un importo non inferiore a € 500.000,00 per sinistro, con limite di € 500.000,00 per persona e di € 500.000,00 per danni a cose, fermo restando la responsabilità della Ditta anche per eventuali maggiori danni eccedenti tali massimali.

➤ CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 53 comma 1 e 2 e dell'articolo 106 del D.lgs 36/2023, considerando sia le finalità del servizio, come descritte all'articolo 2 del presente capitolato, sia la necessità di attuare con puntualità i contenuti progettuali della *Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti Linea di finanziamento 1.1.3.- Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità*, è richiesta a corredo dell'offerta una cauzione provvisoria pari **all'uno per cento (1%)** dell'importo previsto dal presente contratto. La garanzia in oggetto deve prevedere **espressamente**: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile; c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; d) l'impegno del garante a rinnovare la

garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La garanzia deve avere un'efficacia pari a **180 giorni**, decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, fatta salva per la stazione appaltante la facoltà di richiedere quanto previsto al precedente punto d). La mancata presentazione della garanzia a corredo dell'offerta, dovendosi ritenere elemento essenziale dell'offerta e non della documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, è **sottratta** alla possibilità di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.lgs 36/2023, stante il principio che impedisce, a salvaguardia della par condicio, la modifica delle proposte negoziali da parte dei concorrenti.

➤ CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 53 comma 4 e dell'articolo 117 del D.lgs 36/2023, a garanzia dell'adempimento degli obblighi inerenti al presente contratto, l'appaltatore è chiamato a versare una cauzione definitiva pari al cinque per cento (5%) del valore del contratto, nelle forme e nei modi previsti dal medesimo articolo 117. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 117 del D.lgs 36/2023. La stazione appaltante si riserva di richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. La mancata costituzione della garanzia, determina la **decadenza** dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative, dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 193 del 16 settembre 2022. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

SPESE, IMPOSTE E TASSE Sono a carico della Ditta senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli artt. 71, 98, 122, 127 e 129 del D.lgs. 50/2016 ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto 02/12/2016 del ministero delle infrastrutture e trasporti. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sui servizi oggetto dell'appalto. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'I.V.A. è regolata dalla Legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART.30 FALLIMENTO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA E MORTE DEL TITOLARE

In caso di fallimento dell'Impresa Affidataria, la Stazione Appaltante provvederà alla revoca dell'appalto. In caso di morte del titolare della Ditta individuale, sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere nella scelta tra gli eredi aventi causa per la continuazione del servizio o il

recesso dal contratto. Nei Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, in caso di fallimento della impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, sarà tenuta all'esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART.31 RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO Ai sensi dell'art. 1671 del c.c., l'Ente appaltante, nel caso di variazioni notevoli sopravvenute e rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o organizzativi riguardanti i servizi affidati, qualora ragioni di pubblico interesse lo impongano, compresa la gestione dei servizi stessi tramite personale dipendente o altre forme organizzative, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto con preavviso di 90 gg., senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'Affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'Affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'Affidatario.

ART.32 CAUSE OSTATIVE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E SOSPENSIONE DELL'APPALTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1672,1675, 2228 del c.c. e dell'art.123 del D.lgs 36/2023, in presenza di situazioni non imputabili a nessuna delle parti, che rendono impossibile l'esecuzione totale del servizio, l'S.A. si riserva la facoltà di sospendere o concludere anticipatamente il contratto, previo preavviso di almeno 120 giorni. ovvero di ridurre in qualsiasi momento i servizi oggetto d'appalto senza che l'appaltatore possa avanzare riserve o pretese. Rientrano tra le cause ostative al proseguimento dell'esecuzione, tra l'altro, la **revoca dei finanziamenti specifici**.

ART.33 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A) Risoluzione anticipata facoltativa:

Ai sensi dell'articolo 122 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, il Comune potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D.lgs 36/2023;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

B) Risoluzione anticipata obbligatoria:

Ai sensi dell'articolo 122 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, il Comune dovrà risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

C) Risoluzione per grave inadempimento

Ai sensi dell'articolo 122 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, qualora il Direttore dell'esecuzione del contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

D) Clausola risolutiva espressa Costituiscono motivo per la risoluzione immediata del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, le seguenti fattispecie:

- cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) numero 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
- subappalto del servizio;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs 36/2023;
- ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
- impiego di personale non dipendente (escluse le sostituzioni temporanee), gravi violazioni agli obblighi di legge relativi al personale dipendente o socio lavoratore e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- interruzione del servizio;
- applicazioni di tre penali per una delle violazioni previste dall'art. 22 "Controlli, inadempienze e penalità";
- cambiamenti sostanziali e/o significative variazioni dei servizi prestati rispetto alle prescrizioni del presente capitolato ovvero grave inosservanza nell'esecuzione del servizio degli elementi tecnici progettuali indicati nell'offerta ai fini del giudizio sulla qualità;
- gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento degli interventi e delle attività che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio;
- gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente Capitolato;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte del personale di uno o più servizi affidati.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato e senza necessità di contraddittorio, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione comunale,

trasmessa via pec, di avvalersi della clausola risolutiva espressa. La risoluzione immediata del contratto comporta, altresì, che l'appaltatore non potrà partecipare alla successiva gara per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato indetta dall'Amministrazione Comunale.

E) Disposizioni comuni in caso di risoluzione

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, in sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 1, del D. Lgs. 36/2023. La risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore comporta l'obbligo da parte dello stesso al risarcimento danni, con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte dell'amministrazione comunale, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni. Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sulla cauzione definitiva presentata per far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento e impedire l'interruzione del servizio; per coprire le spese di indizione di una nuova gara essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre l'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto o di fatto.

ART.34 ULTERIORI DISPOSIZIONI

L'Impresa Affidataria si impegna all'osservanza della normativa, di carattere normale e/o eccezionale, vigente o emanata anche in corso di gestione del servizio da Autorità competenti e relativa ad ogni questione pertinente con il presente Capitolato Speciale d'Appalto. Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Impresa Affidataria è tenuta ad eseguire tutti gli ordini di servizio e ad osservare tutte le direttive che verranno emanate dalla Stazione Appaltante. L'Impresa Affidataria riconosce per ogni effetto e conseguenza la piena efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede. Resta facoltà dell'Impresa Affidataria presentare, a mezzo PEC, le osservazioni che ritenesse opportune entro 3 (tre) giorni dal ricevimento di ordini di servizio e direttive. Oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Impresa affidataria si impegna a proprie cure e spese a provvedere:

- al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'Impresa Affidataria per l'esercizio di tutti i servizi previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- all'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante ed agli organi di controllo eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento del servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso;
- all'obbligo di sollevare la Stazione Appaltante da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere a tale titolo sono dedotte dai crediti dell'Impresa Affidataria ed in ogni caso da questa rimborsate. L'Impresa Affidataria si rende altresì disponibile alla messa in atto di tutte le procedure necessarie per l'ottenimento della certificazione di qualità del Servizio. L'Impresa Affidataria solleva la Stazione Appaltante da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni e pretese da parte di terzi, in ordine a tutto quanto a diretto o indiretto riferimento all'esecuzione del servizio.

ART 35 ADEMPIMENTI CONNESSI AL D.LGS. 81/2008 S.M.I. - NORME OPERATIVE DI SICUREZZA

Le diverse lavorazioni svolte da tutto il personale dell'Aggiudicatario devono essere eseguite secondo quanto previsto dal rispettivo e proprio Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.lgs. 81/2008 coordinato con il DUVRI elaborato dalla stazione appaltante. Tale documento, come riportato precedentemente, deve essere redatto prima dell'avvio dell'appalto ed eventualmente aggiornato sulla base delle specifiche misure di coordinamento intraprese. Si intende che questo documento deve contenere i contenuti minimi dell'art. 28 del D.lgs. 81/2008 oltre ai seguenti punti essenziali: • descrizione dell'attività lavorativa, eventualmente distinta per fasi e/o gruppi di lavoratori, con l'indicazione precisa delle modalità operative e del numero degli addetti impiegati;

nominativo dell'eventuale responsabile del SPP (se diverso dal datore di lavoro); • nominativi dei Dirigenti e dei Preposti alla sicurezza nei luoghi sede delle attività oggetto dell'appalto; • nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza; • numero e descrizione dei mezzi, delle attrezzature e delle macchine previste per l'esecuzione dell'appalto e relative certificazioni/documentazioni prescritte dalle leggi; • dotazione dei DPI per ciascuna mansione assegnata se richiesti dalla normativa vigente o dalla situazione contingente; • documentazione della formazione, a proprio carico ed onere, effettuata a favore dei lavoratori (pronto soccorso, antincendio, Rappresentanti dei Lavoratori, preposti, impianti e macchine concesse in uso a seguito dell'aggiudicazione, dei dispositivi di protezione attiva e passiva contro gli incendi esistenti, formazione specifica per l'utilizzo di macchine e/o attrezzature particolari, nonché sulle procedure di lavoro per ogni rischio specifico ai quali sono esposti); • sorveglianza sanitaria dei dipendenti e vaccinazioni obbligatorie. Si sottolinea il dovere per l'Aggiudicatario di informare e formare preventivamente gli operatori sulle corrette modalità di sollevamento e movimentazione manuale dei carichi, nonché sul corretto uso dei sollevatori meccanici e degli altri ausili.

ART.36 OBBLIGHI DELLA DITTA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

La Ditta dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva dovrà, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, inviare alla stazione appaltante la seguente documentazione e comunicazioni:

- Il personale individuato per l'espletamento degli incarichi previsti all'art.13 del presente Capitolato, con relativo curriculum vitae, specificando le generalità, il titolo di studio, l'esperienza professionale, la qualifica e allegata copia dei titoli scolastici e professionali;
- Il personale individuato per lo svolgimento del servizio, conforme a questo disposto dall'art.17 del presente Capitolato, contenente anche la tipologia di contratto di lavoro applicato;
- copia del piano per la sicurezza;
- nominativo del Responsabile per la sicurezza;
- nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali (art. 28 del GDPR) il registro dei trattamenti dei dati personali effettuati per conto dell'Ente (art. 30 del GDPR);
- copia conforme all'originale della polizza assicurativa (art 29 del presente capitolato);
- cauzione definitiva.

ART.37 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO CLAUSOLA DI RINVIO Codice di comportamento e "pantouflage").

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, c. 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.lgs. 30/03/01 n. 165" e del Codice di comportamento dell'amministrazione, adottato, i Fornitori e, per loro tramite, i loro dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001, sottoscrivendo il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro.

(Essenzialità delle clausole) L'aggiudicatario, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato speciale d'appalto e in tutti gli altri documenti, che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. In particolare, dopo la sottoscrizione dell'offerta, la Ditta aggiudicataria non potrà più sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.

La Ditta aggiudicataria nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione degli interventi.

(Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile) La Ditta aggiudicataria dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli articoli del presente Capitolato speciale d'appalto. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, tutte le clausole sopra riportate. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Ditta equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del servizio, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'Affidatario fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

ART.38 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il regolamento medesimo, il Comune di Giugliano in Campania – Ambito Territoriale Sociale N14 (denominazione titolare), quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività

ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personale avviene mediante: strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di Enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione, la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno essere, altresì, conosciuti da:

- Soggetti esterni i cui nominativi sono a disposizione degli interessati quali il direttore dell'esecuzione, il responsabile per la sicurezza;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati dal rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e, comunque, garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre amministrazioni pubbliche cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti nella fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- Ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o regolamento comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. In ogni caso, operazioni di comunicazioni e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuati dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il regolamento medesimo. I dati verranno trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali verranno trattati. Il trattamento di dati è correlato alla durata del contratto e della relativa durata di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificare l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del predetto contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario - appaltatore viene designato come responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. Con successivo e separato contratto, il

titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e rendicontazione del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature e di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

ART.39 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di appalto e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Napoli. È esclusa la competenza arbitrale.